

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia
gekosrl.pec@pec.it

e p.c. Servizio Valutazioni ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. ARTA Distretto di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia – Procedimento di riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016 volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021 - Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti. Riscontro nota del SGRB-DPC026 prot. n. 0301870/23 del 12/07/2023-Valutazioni tecniche per CdS del 28.07.2023

A riscontro della nota richiamata in oggetto, esaminata la documentazione integrativa datata giugno 2023, in allegato si riportano le valutazioni tecniche elaborate congiuntamente con il distretto ARTA di Chieti.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

Procedimento di Riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016

volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021

Società GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia

Valutazioni per Conferenza dei Servizi del 28/07/2023

Installazione: GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia

Attività svolta: Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Attività IPPC: 5.1 lettere b, c, d – 5.3 a punti 2, 3, 4, 5 – 5.3b punti 2, 3, 4– 5.5

Attività non IPPC: D15 deposito preliminare – R13 messa in riserva di rifiuti non pericolosi

BREF di riferimento: Waste treatment – BATc pubblicate su GU Europea del 17/8/2018

ITER AMMINISTRATIVO

- L'Autorità competente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, con nota prot.n. 0087147 del 03/04/2017 ha avviato il procedimento per il riesame dell'AIA n. DPC 026/211 del 20/09/2016 e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 20/04/2017.
- Arta ha inviato parere tecnico con nota prot.n. 3000 del 19/04/2017 contenente richieste di integrazioni.
- L'Azienda ha inviato la documentazione integrativa acquisita al protocollo ARTA n. 11063 del 27/6/2017, 11064 del 26/6/2017, nn. 11066, 11068, 11069, 11070, 11091, 11092, 11095, 11064, 11068, 11069, 11070, 11091, 11092, 11095, 11097, del 27/06/2018 e nn. 12271 e 12272 del 4/7/2017.
- Si è tenuto un incontro tecnico Arta- Azienda in data 10/10/2017
- La Società ha inviato ulteriori integrazioni assunte al prot. ARTA n. 29077 del 25/10/2017
- L'A.C. con nota prot. n. 0184478 del 28/06/2018 ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 26/07/2018.
- Nella Conferenza dei Servizi del 26/07/2018 sono state stabilite alcune prescrizioni da adempiere e richieste alcune integrazioni.
- In risposta alle richieste della Conferenza dei servizi, l'Azienda ha inviato integrazioni e proposte progettuali per adempiere alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi.
- ARTA con nota prot. n. 53119 dell'11/12/2018 ha richiesto all'azienda la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15 e ha richiesto di effettuare il confronto con le BATc.
- L'Azienda con nota acquisita al prot. ARTA n. 10620 del 05/03/2019 e con nota acquisita al prot. ARTA n. 11704 del 11/03/2019 ha inviato comunicazioni riguardo al D. Lgs. 105/15
- Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, ha trasmesso l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° DPC026/35 del 11/02/2021, volturazione dei provvedimenti AIA N. DPC026/211 del 20/09/2016 e Determinazione N. DPC026/47 del 10/03/2017, da "Teate Ecologia S.p.A." in "GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia".

- La Regione Abruzzo con nota prot. n. 0012743/2021 del 16/03/2021 chiede all'azienda di inviare copia di tutta la documentazione utile al riesame dell'AIA, aggiornata all'ultima versione e revisione e corredata da lettera di trasmissione riepilogativa di tutti gli elaborati.
- L'azienda ha inviato la documentazione richiesta acquisita ai prott. ARTA n. 16155, n. 16162, n. 16163, n. 16164, n. 16165 e prot. n. 16153 (Relazione dello Studio Geo Sacco) del 01/04/2021.
- Con nota prot. RA n. 153245/21 del 15/04/2021 l'A.C. ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona.
- ARTA con nota n. 21919 del 04/05/2021 ha inviato la richiesta integrazioni.
- Con nota del 06/05/2021 l'A.C ha richiesto alla Società di dare riscontro a quanto richiesto da ARTA.
- Con nota del 20/05/2021 il SGRB-DPC026 ha sospeso i termini di cui alla nota n. 153245/21 del 15/04/2021 fino all'espletamento delle procedure presso lo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo.
- La Società con nota prot. n. 24786 del 18/05/2021 ha richiesto il posticipo di un anno rispetto alla tempistica di cui alla nota n. 153245/21 del 15/04/2021.
- L'A.C. con nota acquisita al prot. ARTA n. 25266 ha comunicato:
 - di non poter accogliere la richiesta di posticipo di un anno, in relazione alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi di cui al prot. RA/153245 del 15/04/2021
 - Vista la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. RA/187561 del 05/05/2021, che la società dovesse attivare le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità,
 - di dare riscontro, entro il 18/06/2021, alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot.21919 del 04/05/2021 dell'ARTA Abruzzo
- Con nota acquisita al prot. n. ARTA n. 30506 del 18/06/2021 la Società ha trasmesso la documentazione a riscontro della nota ARTA 21919 del 04/05/2021.
- L'A.C con nota del 37586 del 27/07/2021 ha richiesto ad ARTA il parere sulla modifica comunicata dalla Società con nota acquisita al prot. RA/304634 del 21/07/2021 (allegati acquisiti anche ai prot. RA/304634, RA/304636, RA/304641 tutti del 21/07/2021) ad oggetto:

“Interventi di bonifica terreno con presenza frammenti di materiale contenente amianto in matrice compatta” con la quale la Società comunica, tra l'altro che, salvo diverso indirizzo da parte di Codesto Spett.le Ente autorizzatore, la scrivente GE.KO. S.r.l. procederà come segue:

- Conferimento, in deposito preliminare, presso il proprio impianto di rifiuti costituiti da terreni/inerti contaminati da frammenti di cemento-amianto afferenti al codice C.E.R. 170503* o 170903*;
- Successivamente avvio dei rifiuti alle operazioni di trattamento/bonifica presso il proprio impianto.”

- ARTA, con nota prot.n. 42265 del 30/08/2021, ha ritenuto che la modifica richiesta si configurasse come sostanziale per l'AIA, ai sensi della DGR 1192/08.
- L'A.C. con nota del 31/08/2021 ha comunicato alla Società GE.KO. S.r.l. come da valutazioni ARTA Abruzzo, che l'intervento prospettato si configurasse, ai sensi della DGR 1192/08, della DGR 917/11 e della DGR 118/19, come modifica sostanziale per l'AIA.
- Il CCR-VIA ha espresso il Giudizio CCR-VIA n. 3701 del 07/07/2022 di “Presenza d'atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.” di cui all'istanza di VP finalizzata a “razionalizzare e riorganizzare le attività di trattamento rifiuti” con le seguenti premesse:

Preso atto che, da quanto dichiarato dal proponente, rispetto a quanto valutato con Parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Ambientale n. 1/92 del 21/01/2000 e successivo Decreto n. 13/2000 si è proceduto negli anni:

- ad una rinuncia ad alcune delle attività inizialmente valutate ed autorizzate e mai realizzate, come l'attività di autodemolizione, l'attività di produzione di CDR, l'attività di trattamento di polimeri plastici, e l'attività di trattamento rifiuti metallici;
- ad una dismissione dell'attività di miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi liquidi, per mezzo della dismissione del relativo reattore e dei serbatoi verticali presenti;

Considerato che una valutazione più approfondita rispetto alle modalità gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri di rifiuti pericolosi stoccati in cumuli, delle emissioni rumorose e della gestione delle acque sarà svolta nel corso del procedimento per il riesame dell'AIA;

- Con nota acquisita al protocollo ARTA n.4028 del 30/01/2023, l'A.C. ha inviato la comunicazione della convocazione della Conferenza dei Servizi sincrona per il 07/03/2023.



- Il SGR con nota prot. n. 9096 del 28/02/2023 ha rettificato la data della Conferenza dei Servizi sincrona chiedendo alla GE.KO S.r.l., alla luce di quanto evidenziato nelle premesse del Giudizio CCR-VIA n. 3701 del 07/07/2022, di implementare entro il 17/03/2023 la documentazione già trasmessa con elaborati tecnici e tavole progettuali di cui alla DGR 4/2016 in linea con quanto evidenziato nel Giudizio.
- La GE.KO s.r.l. con nota datata 23.03.2023 ha inviato la documentazione integrativa che è stata pubblicata sul sito del SGRB.
- Arta ha chiesto il differimento della data della Conferenza dei Servizi, visto il ritardo nella consegna della documentazione da parte della Società. La Regione ha accolto la richiesta, posticipando la data della Cds al 26/04/2023
- Nell'ambito della CdS del 26.04.2023 ARTA con nota prot. n. 18742 del 26.04.2023 ha presentato una richiesta integrazioni.
- La GE.KO s.r.l. con nota datata 15.06.2023 ha inviato la documentazione a riscontro delle richieste di cui alla CdS del 26.04.2023 e alla nota ARTA prot. n.18742 del 26.04.2023

La documentazione oggetto di valutazione è la seguente:

- Documentazione datata 15.06.2023 (**non è pubblicata sul sito del SGRB il LINK SCADUTO**)
- L'ETD di riferimento è il documento REV.0 datato 15.06.2023.
- Documentazione acquisita al prot. ARTA n. 31672 del 12.07.2023

CAPACITA' DI TRATTAMENTO

Considerato che nell'AIA vigente sono indicate le seguenti operazioni e quantitativi:

Attività svolte:

Operazioni di recupero (D.Lgs. 152/06, allegato C)

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Operazioni di smaltimento (D.Lgs. 152/06, allegato D)

D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ART. 6

GESTIONE DEL'INSTALLAZIONE

La Ditta Teate Ecologia srl è autorizzata a gestire una "piattaforma ecologica" per rifiuti speciali e speciali pericolosi per l'esercizio di attività: a) trattamento chimico-fisico; b) raggruppamento preliminare; c) ricondizionamento preliminare; d) deposito preliminare; e) messa in riserva.

Piattaforma Ecologica	Potenzialità
Trattamento chimico-fisico (D9)	300 t/g
Raggruppamento preliminare (D13)	150 t/g
Ricondizionamento preliminare (D14)	150 t/g
Deposito preliminare (D15)	300 t/g
Messa in riserva (R13)	300 t/g

Preso atto che l'azienda ha dichiarato nelle integrazioni a pag. 2:



I rifiuti vengono sempre accettati in impianto con le causali D15 e/o R13 per essere successivamente inviati alle diverse linee interne di trattamento/recupero rifiuti.

Considerato che nell'istanza di riesame e nella documentazione sottoposta a VP, la Società ha chiesto di riportare nell'AIA in modo esplicito l'attività R12, precedentemente non autorizzata,

Considerato che, come chiarito dalla Società, tutti i rifiuti prodotti dal trattamento sono gestiti a loro volta in D15 o R13, si ritiene che le potenzialità massime coerenti con quelle autorizzate siano le seguenti:

- ⇒ D15+D9+D13+D14 di rifiuti pericolosi non pericolosi=300 t/g (con l'ulteriore vincolo per l'operazione D13 di 150 t/g e D14 di 150 t/g) e 75.000 t/anno (con ulteriore vincolo D13 37.500 t/a e D14 37.500 t/a)
- ⇒ R13+R12 di RP+RNP=300 t/g e 75.000 t/a

Nel momento in cui un dato quantitativo di rifiuto conto terzi è avviato a miscelazione o altro trattamento all'interno della piattaforma, la Società dovrà contestualmente scaricare dal registro di carico tale quantitativo di rifiuto in ingresso e caricare lo stesso quantitativo del codice EER del rifiuto derivante dalla miscelazione/trattamento, eventualmente addizionato dei reagenti utilizzati. La scheda di trattamento e il registro di miscelazione dovranno contenere il dettaglio dei reagenti addizionati per ciascun lotto trattato.

Il quantitativo di rifiuto trattato viene quindi a computarsi nuovamente come R13/D15 in ingresso e concorre alla potenzialità giornaliera di 300 t/giorno. L'azienda deve pertanto adeguare la documentazione a quanto sopra e contestualmente predisporre schede di miscelazione in tal senso e dotarsi di un software idoneo.

Si ricorda che nell'AIA vigente non vi sono indicazioni, per quanto attiene allo stoccaggio D15 ed R13, sulla potenzialità annua né sulla potenzialità istantanea per i quali quindi, diversamente da quanto indicato dall'azienda, non vi sono ad oggi valori autorizzati.

Nell'Elaborato tecnico descrittivo a pag. 10 l'azienda ha indicato che la massima capacità istantanea di D15+R13 di rifiuti pericolosi è di 5.040 Mg (attività IPPC 5.5) e a pag. 11 ha indicato che la capacità massima di stoccaggio di rifiuti in ingresso, intese come operazioni D15 e R13, di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'installazione di trattamento rifiuti è pari a 8.900 Mg.

Nel piano di gestione della miscelazione, a pag. 44, ha invece indicato per l'attività IPPC 5.5 una capacità istantanea di R13+D15 di rifiuti pericolosi di 28.800 t.

Dai dati desunti dalla notifica e riportati a pag. 45 del piano di gestione della miscelazione si desumerebbe un quantitativo massimo notificato di 5772 t di sostanze pericolose soggette a D. Lgs. 105/15.

Dall'ETD a pag. 52 sono riportati 262,500 t di rifiuti soggetti al D.Lvo 105/15.

La Società ha riportato altresì due file excel di cui uno contiene l'elenco delle aree di stoccaggio e di lavorazione. In merito a tale allegato, si ritiene che esso debba essere riformulato tenendo conto di quanto segue si specifica quanto segue:

- I quantitativi di rifiuti sono stati calcolati considerando un'altezza di tre metri sull'area di superficie, ma la forma dei cumuli non può essere calcolata come il volume di un parallelepipedo. Occorre ricalcolare i quantitativi tenendo conto delle aree di messa in riserva/deposito preliminare.
- Le aree per le lavorazioni non possono essere computate ai fini dei massimi quantitativi stoccati.
- Occorre specificare cosa si intende per linee di lavorazione rifiuti in uscita nel suddetto file excel.
- Alcune aree sono computate sia per i rifiuti in ingresso sia per quelli in uscita (A1, A23, A41) e quindi per tali aree di fatto i quantitativi istantanei sono stati calcolati due volte. Quasi tutti le aree hanno uso promiscuo, mentre è necessario che esse siano dedicate ad una operazione.
- Si rileva inoltre che le attività D9/D13/D14 e R12 devono essere svolte nelle aree dove sono ubicati gli impianti di trattamento e selezione, e non possono essere svolte in altre aree, che sono adibite a deposito preliminare e messa in riserva.

La documentazione prodotta, oltre a presentare dati non congruenti in riferimento alle potenzialità, non soddisfa le riscontrate a queste richieste già formulate nel parere rimesso in conferenza dei servizi del 26/4/2023, che vengono pertanto riproposte, chiedendo di integrare la documentazione:

- ⇒ E' opportuno differenziare la potenzialità, giornaliera ed annua, suddividendola fra rifiuti pericolosi e non pericolosi e per ciascuna operazione svolta. Sulla base dei dati storici, si chiede all'azienda di fornire tali dati, fermo restando i limiti già riportati in AIA.
- ⇒ L'AIA non individua la potenzialità istantanea di R13 e di D15, che deve pertanto essere definita secondo le indicazioni seguenti, fatte salve le valutazioni del CTR nell'ambito dell'istruttoria sul Rapporto di Sicurezza per i rifiuti che costituiscono sostanze pericolose:
 - In ossequio alla circolare 1121 del 21/1/2019, l'altezza dei cumuli di rifiuti non potrà eccedere 3 m e gli stessi devono essere realizzati in modo da essere stabili. Pertanto la capacità massima di stoccaggio



totale e per ciascuna area dovrà essere rideterminata, tenendo conto delle seguenti condizioni di esercizio:

- i. per ciascuna area, si deve individuare la superficie utile per lo stoccaggio;
 - ii. ogni area dovrà essere suddivisa in sottoaree, ciascuna in grado di contenere un lotto di rifiuto, che dovrà essere opportunamente identificato;
 - iii. occorre lasciare attorno ad ogni cumulo una superficie libera per consentire di accedere a ciascun lotto, sia per svolgere attività di campionamento sia per poter intervenire in emergenza;
 - iv. per ciascun lotto deve essere garantita la tracciabilità, deve cioè essere possibile risalire puntualmente ai rifiuti che lo hanno costituito ed al periodo di inizio/fine produzione del lotto stesso
- ⇒ Occorre differenziare le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e a quello dei rifiuti trattati, utilizzando idonei divisori e cartellonistica, riportandole su planimetria e specificandone i massimi volumi istantanei
- ⇒ Occorre differenziare le aree adibite a stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle adibite a stoccaggio di rifiuti non pericolosi, utilizzando idonei divisori e cartellonistica, riportandole su planimetria e specificandone i massimi volumi istantanei.
- ⇒ Occorre differenziare le aree adibite a deposito preliminare da quelle adibite a messa in riserva, utilizzando idonei divisori e cartellonistica, riportandole su planimetria e specificandone i massimi volumi istantanei
- come specificato, devono essere individuate aree diverse per:
 - rifiuti in ingresso (conto terzi)
 - pericolosi in R13
 - pericolosi in D15
 - non pericolosi in R13
 - non pericolosi in D15
 - rifiuti trattati (conto proprio)
 - pericolosi/non pericolosi in deposito temporaneo
 - pericolosi in R13
 - pericolosi in D15
 - non pericolosi in R13
 - non pericolosi in D15
- ⇒ Non si ritiene di poter accogliere la richiesta di adibire aree miste per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, né per rifiuti in messa in riserva o stoccaggio. Analogamente, le aree destinate alle lavorazioni devono essere fisse e non devono esserci aree promiscuamente utilizzate per molteplici attività.
- ⇒ Descrivere in maniera sintetica come si effettua ad oggi l'attività D9. Si fa presente che la miscelazione di rifiuti fra loro non costituisce trattamento chimico-fisico degli stessi.

Serbatoi Chemicals

- ⇒ Nell'ETD a pag. 55 è indicata la presenza di un serbatoio di calce da 35 mc e da uno di cemento da 32 mc, con sfiati collettati. Nella planimetria denominata Lay out sono presenti 2 serbatoi per liquidi e 2 per solidi. Indicare nel prospetto dell'ETD tutti i serbatoi e chiarire se tali serbatoi sono utilizzati e per quali chemical e se saranno utilizzati anche nel futuro impianto.

NUOVE ATTIVITÀ CONTENUTE NEL PIANO DI GESTIONE DELLA MISCELAZIONE rev giugno 2023

L'azienda ha inserito nel Piano di Gestione della miscelazione le seguenti attività di recupero che non sono ad oggi autorizzate né sottoposte alle procedure ambientali:

- [L11] recupero di carta e cartone da rifiuti non pericolosi [R3];
- [L12] recupero del legno e sughero da rifiuti non pericolosi [R3];
- [L13] recupero della plastica da rifiuti non pericolosi [R3];
- [L14] recupero di ferro e acciaio da rifiuti non pericolosi [R4];
- [L15] recupero di alluminio e rame da rifiuti non pericolosi [R4];
- [L17] recupero del vetro da rifiuti non pericolosi [R5];
- [L18] recupero di pallets [R3];



[L19] recupero del sale da rifiuti non pericolosi [R5];

[L20] riutilizzo e recupero degli imballaggi da rifiuti non pericolosi e pericolosi [D9 e R5];

Per aggiornare la piattaforma ecologica con adeguamento ai principi di gestione dei rifiuti, privilegiando il ricorso alle operazioni di riciclaggio e di recupero in luogo di quelle di smaltimento, l'installazione intende dotarsi delle seguenti nuove linee di lavorazione:

- [L16] recupero di materiali inerti da rifiuti non pericolosi [R5];
- [L10.1] produzione di CDR [R3];
- [L10.2] produzione di CSS [R3];
- [L21] produzione di compost da rifiuti non pericolosi compostabili [R3];
- [L22] gestione rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) non pericolosi e pericolosi [D9 e R3, R4, R5].

Valutazioni Arta su nuove attività ed operazioni proposte con la documentazione di giugno 2023

Le nuove attività ed operazioni di recupero non sono già autorizzate e non sono presenti nella documentazione prodotta in sede di VP; si ritiene che esse costituiscano modifica sostanziale dell'AIA. Si ricorda, inoltre, che in premessa al Giudizio del CCRVIA è proprio indicato che l'azienda rinuncia alle attività di produzione di CSS, di lavorazione plastica e metalli. E' pertanto opportuno stralciarle dal Piano di Miscelazione per non generare confusione.

Alcune delle suddette operazioni determinano la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso". La Società, nel richiederne l'effettuazione dovrà fornire tutti gli elementi indicati nella corrispondente linea guida SNPA.

Proposte di prescrizioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti

- ⇒ I rifiuti prodotti dal trattamento effettuato (selezione, triturazione, vagliatura, trattamento chimico-fisico) sono nuovi rifiuti, con differente codice EER, il cui produttore risulta la Ge.ko srl. Occorre che sia garantita la piena tracciabilità dei rifiuti prodotti e in particolare occorre definire:
- ⇒ Le dimensioni massime di ogni lotto, costituito da rifiuti appartenenti alla medesima classe di miscelazione, che non deve superare 1000 mc;
- ⇒ Ogni carico di rifiuto prodotto, avviato a smaltimento o recupero nell'impianto di destino, deve essere accompagnato dalla denominazione del lotto di appartenenza, dal Rapporto di prova dell'analisi del lotto e dalla documentazione utile a determinare i rifiuti che lo costituiscono e i trattamenti effettuati su di essi.
- ⇒ Per ogni lotto devono essere puntualmente noti i quantitativi di rifiuti che lo hanno costituito, il periodo di inizio/fine produzione del lotto stesso, le operazioni svolte;
- ⇒ Ogni lotto deve essere caratterizzato ai fini della classificazione come rifiuto e ai fini della classificazione come sostanza (per l'applicazione del D. Lgs. 105/15) Seveso;
- ⇒ Il campionamento deve essere eseguito secondo le norme UNI 10802 e in considerazione delle dimensioni e della giacitura del lotto con adeguato numero di incrementi e idonea strategia di campionamento, preferibilmente stratificato. Il rapporto di prova deve sempre recare le caratteristiche del cumulo (altezza, mc, tonnellate)
- ⇒ Il gestore deve sempre compilare la piattaforma Orso con il dettaglio di tutte le operazioni cui saranno sottoposti i rifiuti accettati in impianto e non solo la prima di tali operazioni (D15/R13), allo scopo di poter verificare l'effettivo flusso di rifiuti e i trattamenti eseguiti.

Proposte di prescrizioni inerenti la durata e le modalità di stoccaggio dei rifiuti

- ⇒ I rifiuti in ingresso, se vengono sottoposti a trattamento, possono sostare presso l'impianto al massimo 6 mesi dal momento della loro presa in carico; entro tale termine, devono essere trattati presso l'impianto.
- ⇒ I rifiuti in ingresso che vengono sottoposti a solo D15/R13 possono sostare al massimo un anno dalla loro presa in carico.
- ⇒ I rifiuti trattati e detenuti in deposito preliminare o messa in riserva devono essere caricati sul registro secondo le norme vigenti e possono essere stoccati per al massimo 6 mesi dalla loro produzione;
- ⇒ Occorre adottare una metodologia FIFO nell'avvio dei rifiuti alla destinazione finale (first in, first out);
- ⇒ I rifiuti prodotti dal trattamento devono essere registrati al momento della loro produzione. Se detenuti in stoccaggio (/messa in riserva/deposito preliminare) devono essere computati ai fini del rispetto della potenzialità giornaliera ed annua autorizzata.
- ⇒ Il deposito temporaneo deve sottostare alle disposizioni stabilite per esso nella parte IV del D. Lgs. 152/06.



- ⇒ i rifiuti pericolosi in cumuli (in contenitori che non garantiscano la tenuta e la protezione contro il dilavamento) devono essere stoccati al chiuso.
- ⇒ i rifiuti pericolosi in contenitori a perfetta tenuta e i rifiuti non pericolosi in cumuli devono essere stoccati in aree efficacemente coperte;

Proposte di prescrizioni inerenti la miscelazione dei rifiuti

- ⇒ La miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 D. Lgs. 152/06 e in particolare attuando i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- ⇒ La miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- ⇒ la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "compatibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- ⇒ La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione;
- ⇒ L'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i Codici EER che compongono la miscela stessa;
- ⇒ Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- ⇒ Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
- ⇒ Non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- ⇒ I rifiuti che vengono conferiti all'impianto per operazioni di recupero (R12, R13) non possono essere avviati a smaltimento, nemmeno in miscela con altri rifiuti;
- ⇒ I rifiuti che vengono conferiti all'impianto per operazioni di smaltimento (D9, D15, D13, D14) non possono essere avviati a recupero, nemmeno in miscela con altri rifiuti;
- ⇒ Ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- ⇒ le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

Così come anche indicato in premessa al giudizio del CCRVIA, l'azienda non può effettuare miscelazione in deroga di rifiuti liquidi.

Valutazioni sul piano di gestione della miscelazione

Si ritiene che l'azienda debba riformulare il piano di gestione della miscelazione proposto, sulla base di quanto indicato nella presente relazione e nello specifico stralciando le operazioni di recupero non autorizzate, nonché le seguenti linee:

[L2/D] accorpamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi [D14];

[L2 Liq] gestione micro-raccolta rifiuti liquidi [R12 e D14];

[L9] trattamento chimico-fisico di neutralizzazione [D9];

Per le restanti operazioni, si chiede di produrre descrizioni delle attività molto sintetiche riportando per ciascuna linea anche le apparecchiature utilizzate.



I codici EER dei rifiuti afferenti ad una linea di trattamento e ad un gruppo di miscelazione devono essere ridotti sulla base di quanto riportato nella presente relazione.

Una volta che l'azienda abbia recepito le indicazioni della presente relazione, Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni definitive.

Il piano di gestione della miscelazione deve essere modificato anche sulla base di quanto segue:

Riclassificazione dei rifiuti in ingresso da pericolosi a non pericolosi

Con riferimento ai seguenti stralci del Piano di Miscelazione:

Pag. 15:

179 del D.Lgs. 152/06. Per questo, qualora dalla documentazione prodotta dal produttore/detentore relativa ai rifiuti da conferire si evince che i rifiuti sono stati classificati facendo ricorso a qualsivoglia procedimento precauzionale o in via cautelativa, la Piattaforma ecologica si riserva la possibilità, espressamente documentata, di gestire questi rifiuti in base all'ordine di priorità dei criteri sanciti dalla normativa procedendo alla loro riclassificazione ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni delle Linee Guida sulla Classificazione dei Rifiuti emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e approvate con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.

Pag. 18:

Per i rifiuti in ingresso, nel caso di evidente ricorso a classificazioni precauzionali o in via cautelativa, non compatibili con la reale presenza di sostanze pericolose pertinenti con il processo produttivo, la Piattaforma ecologica si riserva la possibilità, a seguito dell'esito positivo delle attività di verifica in loco e, nei casi ritenuti necessari, facendo ricorso ad attività di campionamento e analisi di caratterizzazione e classificazione affidate a laboratori esterni qualificati, indipendenti e accreditati, di riclassificare i rifiuti, ai sensi delle norme sopra citate, al fine di poter procedere alla loro gestione nel rispetto dell'ordine di priorità dei criteri sanciti dall'art. 179 del d.lgs. 152/06, per la loro corretta assimilazione ad una o più delle categorie delle sostanze pericolose individuate nella parte 1 dell'allegato 1 al D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 "Seveso III" e per la loro corretta classificazione ai sensi dell'Accordo ADR per definire le adeguate modalità di imballaggio per lo stoccaggio ed il trasporto su strada. L'attività di riclassificazione dei rifiuti in ingresso viene evidenziata mediante apposite annotazioni o specifiche operazioni sul registro di carico e scarico.

Pag. 27

I rifiuti ammessi alle operazioni di deposito preliminare [D15] e di messa in riserva [R13] sono quelli classificati con codici EER elencati nella Tabella 1. Queste operazioni, salvo casi di riclassificazione appositamente documentati, non modificano le caratteristiche dei rifiuti e non cambiano la loro classificazione, pertanto i rifiuti in uscita presentano gli stessi codici EER in ingresso.


Valutazioni Arta sulla Riclassificazione dei rifiuti in ingresso da pericolosi a non pericolosi

Si ritiene che non si possa riclassificare ovvero cambiare codice e/o classe di pericolo ad un rifiuto in ingresso senza che sullo stesso siano state svolte operazioni di trattamento volte a modificarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Si ricorda che la linea guida SNPA espressamente prevede l'obbligo di attribuire il codice EER pericoloso laddove non vi sia un'adeguata conoscenza della composizione del rifiuto in relazione alle sostanze pericolose potenzialmente presenti:



La classificazione di un rifiuto può essere effettuata adottando un approccio a più stadi. Nei casi più semplici la procedura può richiedere pochi passaggi, nei casi più complessi, invece (ad esempio, quando la composizione e/o l'origine del rifiuto non sono note), può essere più articolata. Uno schema indicativo è riportato in Figura 2.1.



La riclassificazione di un rifiuto pericoloso in uno non pericoloso senza alcun trattamento è pertanto un'operazione arbitraria che non può essere effettuata presso la piattaforma Ge.ko in quanto è solo il produttore del rifiuto che, dalla conoscenza del ciclo produttivo, può compiutamente indirizzare la scelta delle sostanze pericolose da ricercare ed avere un'adeguata conoscenza della composizione dello stesso. Se il produttore non possiede tale conoscenza, è legittimato a classificare il rifiuto come pericoloso e non può essere un altro soggetto a modificare tale classificazione.

Operazioni D/R in ingresso e in uscita da correggere nel piano di miscelazione

Con riferimento ai seguenti stralci del Piano di Miscelazione:
pag. 19

- accorpamento ed eventuale riduzione meccanica mediante triturazione di rifiuti non pericolosi [R12], non idonei ad essere destinati ad una delle operazioni di riciclaggio e recupero ed aventi tutti eluati derivanti dalla prova di lisciviazione con concentrazioni degli inquinanti conformi con i valori limite delle autorizzazioni degli impianti di discarica sia per rifiuti non pericolosi sia per rifiuti pericolosi al fine del loro avvio ad operazione di smaltimento mediante deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) [D1].
- deposito preliminare di rifiuti pericolosi [D15] per sottoporli ad una delle successive operazioni di trattamento propedeutiche all'avvio ad operazioni di recupero di energia [R1] o smaltimento [D1, D10];
- accorpamento, con eventuale sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti pericolosi [D14] aventi medesimo codice EER e stesse caratteristiche di pericolo per destinarli ad una delle successive operazioni di trattamento propedeutiche all'avvio ad operazioni di recupero di energia [R1] o smaltimento [D1, D10];



- eliminazione di frazioni estranee, selezione e cernita, separazione di fase e riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica e/o compattazione di rifiuti pericolosi [D13] aventi medesimo codice EER e stesse caratteristiche di pericolo per destinarli ad una delle successive operazioni di trattamento propedeutiche all'avvio ad operazioni di recupero di energia [R1] o smaltimento [D1, D10];

Valutazioni Arta relative alle operazioni D/R in ingresso ed in uscita da correggere nel piano di miscelazione

L'elenco dei codici EER deve essere razionalizzato.

I rifiuti conferiti all'impianto in operazioni di smaltimento D15/D13/D14 dovranno essere avviati ad operazioni di smaltimento, mentre i rifiuti conferiti all'impianto in R13/R12 dovranno essere avviati ad operazioni di recupero. Solo frazioni residuali di tali rifiuti, derivanti da processi di selezione, potranno essere avviate a operazioni diverse da quelle del rifiuto in ingresso.

I codici EER dei rifiuti che fanno parte di una classe di miscelazione possono essere presi in

- ⇒ R12/R13 se il rifiuto che esita dalla classe di miscelazione e trattamento può essere avviato a recupero
- ⇒ D13/D14/D15 se il rifiuto che esita dalla classe di miscelazione e trattamento può essere avviato a smaltimento.

I codici EER dei rifiuti che non fanno parte di un gruppo di miscelazione possono essere presi in:

- ⇒ R12/R13 se vengono avviati ad operazioni di recupero, previa eventuali selezione, cernita e/o triturazione;
- ⇒ in D14/D15 se vengono avviati ad operazioni di smaltimento, previo eventuale ricondizionamento

Classe di miscelazione rifiuti da destinare ad incenerimento

- ⇒ La classe di miscelazione dei rifiuti da destinare a incenerimento contiene ancora numerosi codici non idonei a tale modalità di smaltimento (p.e metalli, inerti). Si ritiene che il gestore debba finalizzare la classe di trattamento (D9 in questo caso) al successivo trattamento termico.

Utilizzo di rifiuti liquidi nei processi di miscelazione e trattamento prima del conferimento in discarica

Nel piano di gestione della miscelazione l'azienda propone di utilizzare rifiuti liquidi nella miscelazione, neutralizzazione, trattamento di rifiuti da inviare in discarica. Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

Quanto sopra deve intendersi applicabile anche per i rifiuti liquidi i quali non sono ammissibili in discarica. Pertanto l'azienda non potrà pertanto miscelare rifiuti liquidi a rifiuti solidi ai fini del conferimento in discarica e deve correggere quanto indicato nel piano di gestione della miscelazione.

Ulteriori osservazioni sulle classi di miscelazione proposte

Rispetto alle seguenti richieste, presenti nella relazione Arta presentata in cds del 26/04/2023, la documentazione non risulta rispondente:

I gruppi di miscelazione sono individuati dalla Società nell'allegato B6 ed occorre che essi siano corretti sulla base delle seguenti indicazioni:

- ⇒ Per ciascun gruppo di miscelazione devono essere individuati un unico codice EER finale, scelto in modo da non far perdere al rifiuto derivante dalla miscelazione la specifica caratteristica (p.e. rifiuto contenente alogeni., A.2.8) dei rifiuti prima della miscelazione. Occorre altresì indicare un'unica tipologia di impianto di destinazione. La miscelazione può essere infatti accettata solo se funzionale all'impianto finale di smaltimento o recupero.
- ⇒ Per ciascun gruppo di miscelazione occorre individuare se la miscelazione è finalizzata al recupero o allo smaltimento, associando così l'operazione effettivamente svolta.
- ⇒ I rifiuti che singolarmente possono essere avviati ad operazioni di recupero non possono essere miscelati con altri rifiuti (p.e. vetro, inerti, zinco solido, metalli, limatura e trucioli di metalli ferrosi ecc). Occorre pertanto eliminarli dalle classi di miscelazione
- ⇒ Non possono essere miscelati fra loro rifiuti appartenenti a due gruppi di miscelazione diversi.
- ⇒ Occorre individuare la potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell'operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;
- ⇒ Occorre indicare per ciascun gruppo di miscelazione le specifiche attrezzature, le aree e le modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione;



- ⇒ La Società deve definire in dettaglio le modalità di caratterizzazione delle miscele risultanti dalla miscelazione (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.) per ciascun gruppo di miscelazione;
- ⇒ L'azienda non è dotata di sistemi per l'aspirazione ed il trattamento delle emissioni odorigene, pertanto occorre stralciare dal trattamento di miscelazione i codici EER di rifiuti che sono caratterizzati da emissioni odorigene (p.e rifiuti derivanti dalla lavorazione delle pelli, che devono essere avviati ad impianti di recupero)
- ⇒ Nei gruppi di miscelazione, occorre escludere i rifiuti che possono reagire con l'acqua, i rifiuti contenenti cianuri (l'abbassamento del pH può liberare emissioni di HCN) e tutti i rifiuti che necessitano di accorgimenti particolari nel trattamento, la cui identità si perderebbe se mescolati con altri rifiuti
- ⇒ Chiarire perché l'operazione di R12 è considerata alternativa al D9 trattandosi quest'ultima di un vero e proprio trattamento
- ⇒ Specificare i codici EER dei rifiuti della Tabella 6 ammessi a triturazione e i criteri con cui si triturano rifiuti con codici EER diversi e si attribuiscono rispettivamente il codice EER 191212 e 191211*.

Acque meteoriche di dilavamento

Si richiamano di seguito le prescrizioni già indicate nella relazione rimessa in cds del 26/4/2023 per le quali l'azienda non ha prodotto documentazione integrativa:

Proposte di prescrizioni relative alla gestione delle acque meteoriche

- ⇒ Preso atto della planimetria in allegato D.1 e del progetto in all. D.4, si ritiene che ciascuno dei punti di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere dotata di sistemi di contabilizzazione dei volumi di acque meteoriche raccolte e scaricate e di auto campionatori regolarmente funzionanti. Ogni malfunzionamento deve essere tempestivamente comunicato al Distretto Arta e all'A.C. e la Società deve immediatamente provvedere a riparare il guasto, comunicando il ripristino del normal funzionamento;
- ⇒ Pur se l'azienda intende effettuare il trattamento in continuo delle acque meteoriche, è necessario che siano presenti vasche di stoccaggio delle acque di prima pioggia (almeno 80 mc per l'area A e 40 mc per l'area B), da utilizzare in caso di emergenza (vasca raccolta acque spegnimento incendio, raccolta acque lavaggio in caso di sversamenti). Le vasche di prima pioggia devono essere tenute normalmente vuote, e svuotate mediante sistemi automatici preferibilmente entro 24 hr dall'inizio dell'evento meteorico, anche se le stesse non sono completamente piene. Occorre aggiornare in tal senso la documentazione progettuale.
- ⇒ L'azienda deve periodicamente rimuovere gli oli e i fanghi depositati nel sistema di trattamento, sottoponendo gli impianti alla necessaria manutenzione con idonea periodicità e comunque con frequenza annuale, registrando le operazioni di manutenzione effettuate;
- ⇒ I sistemi di trattamento, progettati per un funzionamento in continuo, devono essere dimensionati in modo da consentire il trattamento delle acque meteoriche alla massima portata registrata con tempi di ritorno di almeno 200 anni;
- ⇒ si demandano all'A.C. le tempistiche per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti, fatte salve le valutazioni e determinazioni del Consorzio Bonifica Centro relativamente allo scarico delle acque meteoriche. Nell'ETD 2023 la Società indica la tempistica di 12 mesi dal riesame dell'AIA

L'ETD a pag. 66 non è coerente con il PMC (controlli semestrali invece di quadrimestrali).

Modifiche richieste con il riesame dell'AIA

Dall'ETD giugno2023 si evincono le seguenti modifiche:

I.2. Interventi proposti

I.2.1 Interventi migliorativi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Installazione serbatoio di stoccaggio azoto, installazione linea di inertizzazione trituratore SATRIND con azoto.	Riduzione del rischio di esplosione nella triturazione di rifiuti pericolosi	12 mesi dalla data di ottenimento de provvedimento AIA



L.2.2 Altri interventi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Allaccio rete fognaria comune di Chieti per l'invio delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) con installazione di disabbiatori/disoleatori. Verrà implementato un sistema di recupero delle acque di prima pioggia e seconda pioggia post-trattamento al fine di riutilizzarle nelle diverse fasi di gestione/riduzione volumetrica dei rifiuti solidi. Collettamento delle acque reflue domestiche assimilate per provenienza sempre alla rete fognaria delle acque reflue del comune di Chieti.	Assicurazione del trattamento presso impianto terzo di tutte le acque di dilavamento di piazzale per ridurre i rischi di inquinamento delle acque superficiali.	12 mesi dalla data di ottenimento del provvedimento AIA
Revamping dell'impianto di stabilizzazione STABSOL	Ripristino linee di trattamento dei rifiuti solidi e fangosi.	12 mesi dalla data di ottenimento del provvedimento AIA

Valutazioni ARTA sulle modifiche contenute nella documentazione giugno 2023

Si ritiene che:

- ⇒ L'installazione di un sistema di inertizzazione mediante azoto, laddove non già presente, costituisca BAT per l'effettuazione in sicurezza dell'attività di triturazione; le tempistiche di 12 mesi dal rilascio dell'AIA appaiono congrue, fermo restando che ogni determinazione è rimessa all'A.C.
- ⇒ Il revamping dell'impianto di stabilizzazione sia funzionale e propedeutico all'attività di trattamento chimico-fisico D9. Tale modifica comporta l'installazione di un nuovo impianto ed occorre pertanto che sia sottoposta alle procedure di valutazione ambientale. Si ritiene pertanto che l'azienda non possa effettuare attività D9 fino a quando non sarà installato tale impianto. Occorre preliminarmente che la Società invii il dettaglio progettuale per dare evidenza dell'applicazione delle BAT. Si rimette all'A.C. la definizione delle tempistiche.

D. Lgs. 105/15

Proposta di prescrizione sulla caratterizzazione dei rifiuti

- ⇒ Fermo restando che la Società dovrà caratterizzare i rifiuti in ingresso e quelli prodotti dal trattamento, sia come rifiuti sia come sostanze ai fini dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15, applicando valutazioni conservative e conservandone evidenza per ciascun lotto, si ritiene che debba dotarsi di un sistema informativo che consenta di conoscere in tempo reale i quantitativi di sostanze pericolose (compresi i rifiuti) detenuti e l'ubicazione degli stessi.

PEE

Valutazioni ARTA sul PEE

- ⇒ Come stabilimento soggetto al D. Lgs. 105/15, la redazione del PEE è effettuata dal Prefetto sulla scorta delle informazioni fornite dalla Società e delle conclusioni dell'istruttoria sul Rapporto di Sicurezza da parte del CTR. Si chiede di informare la scrivente sullo stato di avanzamento della redazione del PEE.

Relazione di riferimento

Il documento datato maggio 2021 è stato redatto secondo le modalità di cui al DM 95/19. La Società dichiara che per le installazioni di gestione e trattamento di rifiuti pericolosi, è necessario partire dalle caratteristiche di pericolo che classificano i rifiuti pericolosi, individuando le sostanze pericolose responsabili di tale classificazione e questa procedura non è affatto agevole quando una o più delle caratteristiche di pericolo che caratterizzano un rifiuto sono state individuate secondo i criteri di verifica del Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue e del Regolamento Consiglio Ue 2017/997/Ue che prevedono l'applicazione di metodi della somma.

Sono state identificate venti tipologie di rifiuti e l'azienda ha presentato i RdP di caratterizzazione e classificazione di tali rifiuti forniti dai rispettivi produttori per l'omologa e per i conferimenti, relativi al singolo rifiuto gestito in maggiore quantità nel 2020. Tali rifiuti sono riportati nella tabella a pag. 6 dello screening.

I dati relativi alle determinazioni analitiche di tutti i suddetti rapporti di prova, volti ad evidenziare le sostanze pericolose che costituiscono o contaminano i rifiuti, sono stati rielaborati con il software specifico del portale www.tecnrifiuti.it, al fine di verificare l'effettiva classificazione dei rifiuti secondo i criteri di verifica del Regolamento Commissione Ue 1357/2014/Ue e del Regolamento Consiglio Ue 2017/997/Ue e di evidenziare le sostanze pericolose che costituiscono o contaminano il rifiuto ed i relativi codici di indicazione di pericolo che li caratterizzano.



I report di classificazione dei rifiuti, le caratteristiche di pericolo, le sostanze pericolose responsabili della loro attribuzione, i loro numeri CAS ed i loro codici di indicazione di pericolo sono riportati nella seguente tabella:

	EER	Report di classificazione	Caratteristiche di pericolo (HP)	Sostanze pericolose	CAS	Codici di indicazioni di pericolo (H)
1	19 12 11*	30082021/00377/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
2	07 05 13*	30082021/00378/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
3	15 01 10*	30082021/00379/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
4	07 02 10*	30082021/00380/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
5	10 01 14*	30082021/00381/CL	HP7, HP10, HP14	Ossido di piombo (II)	1317-36-8	H302, H332, H351, H360Df, H400, H410
				Ossido di rame (II)	1317-38-0	H400, H410
				Ossido di zinco	1314-13-2	H400, H410
6	16 03 05*	30082021/00382/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
7	08 01 17*	30082021/00383/CL	HP14	Idrocarburi C ₅ -C ₈ ⁽¹⁾	--	H400, H410
8	12 01 16*	30082021/00384/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
9	07 07 11*	30082021/00385/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
10	16 03 03*	30082021/00386/CL	HP14	Idrocarburi C ₁₀ -C ₄₀ ⁽¹⁾	--	H411
11	08 01 11*	13092021/00392/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
12	15 02 02*	13092021/00393/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
13	12 01 18*	14092021/00404/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
14	08 04 09*	13092021/00394/CL	HP7	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente	64741-88-4	H350
15	10 01 18*	13092021/00395/CL	HP7, HP10, HP14	Ossido di piombo (II)	1317-36-8	H302, H332, H351, H360Df, H400, H410
				Ossido di rame (II)	1317-38-0	H400, H410
				Ossido di zinco	1314-13-2	H400, H410
16	19 08 13*	14092021/00399/CL	HP7	Triossido di dinichel	1314-06-3	H317, H350, H372, H413
17	06 04 05*	14092021/00400/CL	Nessuna	Nessuna	--	--
18	05 06 03*	14092021/00401/CL	HP11, HP14	Idrocarburi C ₁₀ -C ₄₀ ⁽¹⁾	--	H340, H411
19	17 06 03*	14092021/00402/CL	HP14	Idrocarburi C ₁₀ -C ₄₀ ⁽¹⁾	--	H411
20	17 04 09*	14092021/00403/CL	HP7	Idrocarburi C ₁₀ -C ₄₀ ⁽¹⁾	--	H350

Tabella 3 – EER, report di classificazione, caratteristiche di pericolo, sostanze pericolose, numeri CAS e codici di indicazione di pericolo.

Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	25.006	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	27.995	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	22	≥1.000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	841	≥10.000

Dal confronto tra i quantitativi massimi annuali delle sostanze pericolose detenute nell'installazione per ciascuna classe di pericolosità con i rispettivi valori soglia indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto 15 aprile 2019, n. 95, si evidenzia il superamento per le classi 1 e 2.

Modalità di gestione e movimentazione delle sostanze

Le sostanze che hanno determinato il superamento della classe 1 e le sostanze che hanno determinato il superamento della classe 2 sono: ossido di piombo (II), ossido di rame (II), ossido di zinco, distillati (petrolio), idrocarburi C5-C8, idrocarburi C10-C40 e distillati (petrolio).

La Società chiarisce che il deposito preliminare delle sostanze pericolose all'interno dell'installazione viene eseguito sempre in luogo coperto, all'interno dei capannoni A e B o sotto le tettoie e comunque su superficie completamente impermeabilizzata. L'intera piattaforma ecologica ha una pavimentazione che impedisce qualsiasi forma di dispersione e di contaminazione di suolo e acqua di falda.

All'interno dei capannoni A e B sono presenti delle vasche di raccolta per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali. I piazzali esterni sono dotati di sistemi di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia che vengono captate e smaltite in impianti terzi autorizzati

Alla luce di quanto sopra riportato la ditta dichiara di essere esonerata dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento.



Pur evidenziando che non sono state prese in considerazione le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda, si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda in merito all'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento; si ritiene necessario che l'azienda debba mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

1. I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso. In particolare, il bacino di contenimento del serbatoio di gasolio deve essere pari al volume del serbatoio stesso.
2. Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
3. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili, dei fusti degli scarrabili devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
4. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
5. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
6. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
7. L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
8. Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Rumore

Proposte di prescrizioni

- ⇒ Si ritiene necessario che la Ditta, nei futuri rilievi fonometrici, effettui la scelta di punti di misura esterni al perimetro della installazione, soprattutto in corrispondenza dei punti presso i quali i valori misurati sono stati sensibilmente alterati dal posizionamento in prossimità di pareti acusticamente riflettenti.
- ⇒ Occorre integrare il piano di gestione del rumore con l'indicazione in modo specifico delle misure adottate per mitigare l'impatto acustico, per esempio le attività di manutenzione effettuate periodicamente, nonché nell'ottica del miglioramento continuo deve programmare azioni di miglioramento dell'impatto acustico, aspetto critico per l'azienda.

Circolare MATTM 1121/2019

Valutazione ARTA – confronto con Circolare 1121/2019

Si chiede di produrre il confronto aggiornato con la Circolare, che tenga conto di quanto già attuato e di quanto prescritto nella presente relazione. Le tempistiche sono demandate all'A.C.

In particolare, si ritiene che la Società debba dare evidenza della piena e puntuale applicazione della circolare stessa.

BAT

Valutazioni Arta in merito all'applicazione delle BAT secondo ETD giugno 2023

- ⇒ Si dà atto che, per quanto riguarda la BAT 2, nell'ETD giugno 2023 l'azienda ha fatto riferimento a procedure non riportate nella documentazione. Arta si riserva di verificarne l'idoneità in sede di controllo
- ⇒ Si dà atto che l'azienda non ha allegato il piano di gestione del rumore aggiornato secondo le richieste della relazione Arta rimessa in cds del 26/4/2023. Per le valutazioni, si rimanda al paragrafo sul rumore
- ⇒ L'azienda ha aggiornato il piano di gestione degli odori che indica azioni di monitoraggio con cadenza settimanale e mediante check list. Tale piano tuttavia deve essere integrato con quanto già indicato nella relazione rimessa per la cds del 26/4/2023:
 - individuando le azioni attuate per prevenire e mitigare le emissioni odorigene, le misure di contenimento straordinarie ed in ultimo, in caso di criticità, le modalità di monitoraggio.
 - L'eventuale monitoraggio degli odori presso i punti di ricaduta non è significativo. In caso di criticità conclamate e durature, occorre effettuare il monitoraggio delle sorgenti e poi applicare un modello



previsionale di ricaduta per valutare i livelli di odore presso i recettori, confrontandosi con i VLE delle LLG della Regione Emilia Romagna.

- ⇒ Con riferimento alla BAT22, si chiede di specificare le modalità di monitoraggio delle caratteristiche della calce idrata rifiuto per valutarne l' idoneità all' utilizzo per il trattamento e indicare in quali gruppi di miscelazione è utilizzata
- ⇒ Per il monitoraggio dei consumi idrici occorre che siano utilizzati contatori sulle varie sezioni impiantistiche che prevedono l' utilizzo di acqua.
- ⇒ Si prende atto, per quanto riguarda la BAT 19e, che l' azienda dichiara di aver concluso la realizzazione delle coperture delle aree di stoccaggio rifiuti.
 - Si ribadisce che in nessun caso i rifiuti potranno essere stoccati al di fuori delle coperture ed esposti a fenomeni di dilavamento sostanza pericolose.

Per le valutazioni sulle modalità di gestione delle acque di prima pioggia, si rimanda al corrispondente paragrafo della presente relazione.

- ⇒ Si prende atto di quanto dichiarato circa la presenza di un sistema di iniezione di acqua sul frantumatore e ci si riserva di verificare alla prossima ispezione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Valutazioni ARTA sulle emissioni in atmosfera

L' azienda non ha dato riscontro a quanto richiesto nella relazione rimessa per la cds del 26/04/2023 e pertanto si chiede nuovamente:

Il QRE di riferimento REV.2 del 07/06/2021, riproposto con la documentazione di marzo 2023, risulta aggiornato con l' inserimento dei metalli (i VLE proposti sono quelli limite ridotti del 30%). Dal QRE sembra siano state eliminate le SOV di classe superiore alla II, è stato ridotto il VLE delle polveri ed introdotto il TOC con VLE di 30 mg/Nmc. Nel PMC le SOV di classe superiore alla II sono tuttavia sempre presenti.

- ⇒ Si chiede di specificare se l' azienda intende eliminare le SOV di classe superiore alla II dal QRE o solo ridurre i VLE.

Il PMC relativo alle emissioni in atmosfera risulta integrato con la ricerca dei metalli.

Dal QRE si evince che i sistemi di abbattimento non sono stati posti in serie a differenza di quanto accolto dall' azienda nella documentazione inviata nel 2019. In questo caso infatti, si avrebbe un unico punto di emissione (infatti è unico).

- ⇒ Si chiede di specificare se l' azienda intende attuare quanto richiesto, pur tenendo conto delle differenti portate dei due punti di emissione e corrispondentemente del dimensionamento dei sistemi di abbattimento.

Si propone la seguente prescrizione:

- ⇒ Occorre che i sistemi di monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento (controllo di livello e misuratore di pressione differenziale) siano dotati di allarme che si attiva in condizioni di malfunzionamento.

Valutazioni ARTA sul PMC dell'ETD giugno 2023

Rispetto a quanto richiesto da Arta nella relazione rimessa per la cd del 26/4/2023, il PMC non risulta corretto con le seguenti richieste:

- ⇒ Il monitoraggio delle emissioni sonore deve essere ripetuto in occasione di modifiche e comunque con cadenza triennale (e non quadriennale come indicato). I punti di misura devono essere scelti come indicato nel paragrafo sul rumore.

Si evidenzia la necessità di integrare il PMC delle emissioni in atmosfera con l' indicazione di portata, tenore di ossigeno, temperatura e umidità

Il Gruppo istruttore

Ing. Angela delli Paoli
Ing. Simonetta Campana (firmato digitalmente)
Dott. Tiziano Marcelli (aspetti idrogeologici)
Dott. Sergio Palermi (aspetti sul rumore)
Dott.ssa Angela Miccoli

Il Direttore dell' Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

